

TI_GERICHTE 80.2016.259 vom 28. September 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-09-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2016.259

FR: TI_GERICHTE 80.2016.259 du 28 septembre 2016

IT: TI_GERICHTE 80.2016.259 del 28 settembre 2016

Regeste

Deduzioni: investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente, non quota di partecipazione al finanziamento di installazioni fotovoltaiche nel comprensorio dell'azienda elettrica

Erwägungen

E. 2

e padre di due figli, è impiegato alle dipendenze della _____ SA di Lugano, in qualità di direttore amministrativo. Nei periodi fiscali 2014 e 2015, il contribuente ha percepito un salario netto da attività dipendente di, rispettivamente, fr. 193'083.70 nel 2014 e fr. 204'439.– nel 2015. Nelle dichiarazioni d'imposta per i periodi fiscali in questione, i contribuenti chiedevano, fra l'altro, una deduzione per contributi di legge di, rispettivamente, fr. 1'464.– nel 2014 (fr. 995.– per AVS/AI/IPG/AD e fr. 469.– per assicurazione obbligatoria per infortuni non professionali) e fr. 1'515.– nel 2015 (fr. 1'046.– per AVS/AI/IPG/AD e fr. 469.– per assicurazione obbligatoria per infortuni non professionali) I coniugi _____ sono inoltre comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, di un'abitazione in proprietà per piani, sita sul fondo base n. _____ RFD di _____. Nella dichiarazione fiscale 2014, i contribuenti hanno attribuito all'abitazione un valore di stima ufficiale di fr. 289'796.– ed un valore locativo di fr. 18'642.–. Da quest'ultimo importo hanno chiesto la deduzione di fr. 14'457.– a titolo di spese di manutenzione e di investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente. Nella misura di fr. 7'000.– le spese in questione erano riconducibili all'acquisto di due quote di partecipazione al progetto "Sole per tutti" delle Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA. B. Notificando ai contribuenti le tassazioni IC-IFD 2014 e 2015, con decisioni del 19 maggio 2016, l'RS 1 commisurava il reddito imponibile per l'anno 2014 in 192'300.– per l'IC e 197'400.– per l'IFD, mentre per l'anno 2015 in 175'400.– per l'IC e 181'900.– per l'IFD. Per ambedue i periodi fiscali in oggetto, l'UT non ammetteva le deduzioni per i contributi di legge e, per il solo periodo fiscale 2014, riduceva le deduzioni richieste a titolo di spese di manutenzione e d'investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente all'importo di fr. 7'457.–, non ammettendo in particolare le quote di partecipazione al progetto "Sole per tutti". C. I contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 9 giugno 2016, chiedendo il riconoscimento delle deduzioni per i contributi versati all'assicurazione per la perdita di guadagno dovuta a malattia e per i contributi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali, sia per l'anno 2014 sia per il 2015. Inoltre, a mente dei contribuenti, la deduzione di fr. 7'000.– per l'iniziativa "Sole per tutti" era dovuta, "perché si colloca appieno negli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente". D. L'ufficio di tassazione, con decisioni del 28 settembre 2016, respingeva

il reclamo, argomentando che i premi indicati sui certificati di salario non sono contributi di legge, bensì spese deducibili unicamente in aggiunta agli oneri assicurativi versati e fino al raggiungimento dell'importo massimo di fr. 10'500.–, ammontare già raggiunto e concesso in sede di tassazione. Inoltre l'UT affermava che i costi intesi come “quote Sole per tutti” non sono considerate spese di manutenzione o di risparmio energetico e dunque non deducibili ai fini fiscali. E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 insorgono avverso le decisioni su reclamo per l'IC/IFD 2014 e 2015, ripresentando in sostanza le medesime tesi esposte dinanzi all'autorità di tassazione. I ricorrenti sottolineano in particolare che gli oneri assicurativi oggetto del ricorso non sarebbero contributi versati volontariamente dal contribuente, bensì sarebbero stati trattenuti direttamente dal datore di lavoro, trattandosi di assicurazioni stipulate da quest'ultimo con le istituzioni sociali. Per quanto concerne l'iniziativa “Sole per tutti”, i ricorrenti ritengono inoltre che, nonostante l'installazione dei pannelli solari non sia avvenuta direttamente sulla loro abitazione, l'acquisto di quote di partecipazione in installazioni fotovoltaiche situate nel comprensorio delle aziende elettriche debba essere considerato un investimento destinato al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente. Diritto 1 . 1.1. La prima contestazione si riferisce ai periodi fiscali 2014 e 2015 e concerne la mancata deduzione, dal reddito del lavoro di RI 1, oltre ai contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP, anche di quelli versati ad un'assicurazione per la perdita di guadagno in caso di malattia e quelli relativi alla “complementare LAINF”, indicati nel certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro. 1.2. Secondo l'art. 33 cpv. 1 lett. f-g LIFD e l'art. 32 cpv. 1 lett. f-g LT sono deducibili dal reddito imponibile: · i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (lett. f); · i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede (lett. g); la deduzione è peraltro limitata ad un importo di 3'500 .– franchi per l'IFD e di 10'500 franchi per l'IC, per i coniugi che vivono in comunione domestica, e di 1'700 franchi per l'IFD e di 5'200 .– franchi per l'IC, per gli altri contribuenti. 1.3. In tutti i casi in cui il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario (art. 324a cpv. 1 CO). Si tratta della remunerazione che il lavoratore avrebbe ricevuto se non fosse stato impedito di lavorare durante tale lasso di tempo. L'obbligo di pagare il salario non é tuttavia assoluto, quale che sia la durata dell'incapacità lavorativa; invece, il lasso di tempo durante il quale il datore di lavoro deve pagare il salario integrale varia in funzione della durata dei rapporti di lavoro. Il cpv. 4 dell'art. 324 a CO consente di prevedere per iscritto accordi derogatori; in particolare, si può convenire di affiliare i lavoratori a un sistema di assicurazione che copra la perdita di guadagno in caso di malattia e invalidità. Numerose convenzioni collettive di lavoro hanno fatto uso di tale facoltà ed organizzano imperativamente l'affiliazione dei lavoratori ad assicurazioni collettive che coprono la perdita di guadagno, secondo le disposizioni imposte dalla convenzione collettiva di lavoro. Altri settori non soggetti a disciplina convenzionale, concludono pure assicurazioni collettive per i loro dipendenti. In simili casi, l'affiliazione, la designazione dell'assicurazione, la natura e l'estensione delle prestazioni, nonché l'ammontare e la ripartizione dei contributi devono figurare in un accordo scritto, firmato dal lavoratore, o in un allegato che accompagna il contratto di lavoro. La sostituzione dell'obbligo legale di pagare il salario con una copertura assicurativa giova sia al datore di lavoro, che può

prevenire esattamente gli oneri dovuti alle assenze per malattia, sia al lavoratore, che può cambiare lavoro senza perdere i vantaggi legati all'anzianità e può affrontare senza problemi impedimenti lavorativi ripetuti o prolungati (cfr. p. es. Longchamp, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013; n. 39 ss. ad art. 324 a CO, p. 219 ss.; Streiff / von Kaenel / Rudolph, Arbeitsvertrag - Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7 a ediz., Zurigo 2012, n. 13 ad art. 324 a CO, p. 428 ss.). 1.4. Questa corte ha già avuto modo di decidere che non possono essere dedotti dal reddito a titolo di contributi di legge – e in particolare quali premi e contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. f LIFD e 32 cpv. 1 lett. f LT – i premi per l'assicurazione per la perdita di guadagno a causa di malattia, poichè tale assicurazione non rientra nel campo delle assicurazioni sociali bensì in quello dell'assicurazione complementare contro la malattia (CDT n. 80.96.00159 dell'11.10.1996, in RDAT I-1997 n. 7t). I premi pagati dal lavoratore per l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera sono dunque deducibili entro i limiti previsti dagli art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD e 32 cpv. 1 lett. g LT, poichè rientrano fra i “versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f), contro gli infortuni” (cfr. sentenza del Tribunale Federale n. 2C_36/2011 del 24.5.2011 consid. 3.2; inoltre Maute / Steiner / Rufener / Lang, Steuern und Versicherungen, 3 a ediz., Muri/Berna 2011, p. 268 e p. 283; Laffely Maillard, in: Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 81 ad art. 33 LIFD, p. 754). Lo stesso vale per le deduzioni relative alla cosiddetta assicurazione “complementare LAINF”. Si tratta infatti di un'assicurazione che eroga prestazioni che integrano quelle della LAINF e che sottostà a sua volta alla Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1). I relativi premi non rientrano pertanto fra quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deducibili secondo gli articoli 33 cpv. 1 lett. f LIFD e 32 cpv. 1 lett. f LT, ma sono invece deducibili unicamente entro il limite massimo previsto dagli art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD e 32 cpv. 1 lett. g LT (v. anche Maute / Steiner / Rufener / Lang, op. cit., p. 282 s.). 1.5. Nella fattispecie in esame l'UT ha dunque qualificato correttamente le deduzioni oggetto del gravame, ammettendo peraltro l'importo massimo di fr. 10'500.– per l'IC e fr. 3'500 per l'IFD come previsto dalla legge cantonale e federale. Ne consegue che da questo punto di vista la decisione dell'Ufficio di tassazione di Lugano-Città non presta il fianco a critiche e va confermata.

E. 2.1

In secondo luogo, i ricorrenti postulano la deduzione delle spese di fr. 7'000.– relative all'acquisto di quote di partecipazione in installazioni fotovoltaiche situate nel comprensorio di aziende elettriche cantonali, asserendo che le stesse siano da considerarsi quale investimento destinato al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente.

E. 2.2

Secondo l'art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell'art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione. Analoga disposizione esiste a livello cantonale, anche se l'art. 31 cpv. 2 LT non disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione. Per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione

quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann , Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig , Direkte Bundessteuer, 2 a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli , Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Ai fini della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali (cfr. art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT). Fanno eccezione unicamente gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente (art. 32 cpv. 2 LIFD e art. 31 cpv. 2 LT), per i quali s'intendono le spese sostenute per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili e che tali provvedimenti riguardano l'installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli vecchi, in edifici esistenti (art. 5 dell'Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta; RS 642.116). Questa norma conferma, al di là di ogni dubbio, che la deduzione si riferisce unicamente a costruzioni esistenti e non anche alle nuove costruzioni o alle ricostruzioni. Come già ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza di questa Camera, è evidente che lo scopo della normativa sia quello di consentire ai proprietari di vecchie costruzioni di adeguarle agli standard costruttivi, in materia di risparmio energetico, che la legislazione edilizia impone alle nuove costruzioni (RDAT I-1998 n. 18t, consid. 6.3.).

E. 2.3

Alla luce di quanto sopra esposto, la conclusione alla quale è giunto l'UT di Lugano Città, secondo cui i costi per l'acquisto di quote di partecipazione al progetto "Sole per tutti" non possono essere ammessi in deduzione, è corretta. Come accennato in precedenza e come confermato anche dall'elenco esemplificativo dei provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili (art. 1 dell'Ordinanza concernente i provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia e per l'impiego di energie rinnovabili, del 24 agosto 1992, RS 642.116.1), si richiede in ogni caso che vi sia un intervento che concerne l'immobile appartenente al contribuente. Nel caso concreto non è stato attuato alcun intervento che riguarda direttamente o indirettamente l'immobile a cui si riferiscono le deduzioni fatte valere. Non siamo dunque in presenza né di spese di manutenzione né di investimenti assimilati a spese di manutenzione come richiesto dagli articoli 32 cpv. 2 LIFD e 31 cpv. 2 LT. A titolo abbondanziale va costatato che - come spiegato dalla stessa AIL SA sul suo sito internet - le quote acquistate corrispondono ad un certo quantitativo di kWh, i quali verranno poi dedotti annualmente dal consumo di energia sulla fattura. Ciò significa che l'importo chiesto in deduzione di fr. 7'000.- corrisponde, quasi integralmente, ad un anticipo per la spesa di energia che verrà consumata durante gli anni successivi. Si tratta di conseguenza di spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, la cui deduzione è esclusa dagli articoli 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT.

E. 3

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 600.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.- per un totale di fr. 700.- sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art.

82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.